



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 11 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **BECCHIO OSCAR**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.;

- la Società **A.C. CUNEO 1905 S.r.l.**:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:

a titolo di responsabilità propria per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.